

COMUNE DI VICOLUNGO
Provincia di Novara

~~originale~~/copia

DELIBERAZIONE N. 22

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di PRIMA convocazione – seduta PUBBLICA.....

OGGETTO: Approvazione modifiche al Regolamento Canone per l'occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche – COSAP.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno SETTE del mese di OTTOBRE alle ore 21,00 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

			presenti	assenti
VICENZI	MARZIA	Sindaco	x	
GAVINELLI	LORELLA	Consigliere	x	
PALLANZA	LAURA	"		x
MOZZATO	MASSIMO	"		x
PROVERBIO	UGO	"	x	
DEAGOSTINI	MARCO	"	x	
MAGETTI	FABIO	"	x	
BERMANI	LORETTA	"	x	
CERASO	ANTONIO	"	x	
NAPOLITANO	BRUNO	"	x	
NAPOLITANO	ANDREA	"	x	
Totali			9	2

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Gianfranco BRERA

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra Marzia VICENZI, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Approvazione modifiche al Regolamento Canone per l'occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche – COSAP.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la precedente deliberazione di Consiglio comunale n.3 del 24.03.2011, avente ad oggetto "Approvazione Regolamento di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – COSAP.", successivamente modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 in data 21.09.2011, n. 12 del 28.06.2012, n. 34 del 29.11.2012 e n.26 del 28.11.2013;

RITENUTO opportuno apportare alcune modifiche;

VISTE le seguenti modifiche, evidenziate in grassetto:

Art. 10 – Caratteri delle Occupazioni

1. Le autorizzazioni e le concessioni di cui ai precedenti articoli hanno carattere personale e non possono essere cedute. Esse valgono per la località, la durata, la superficie, e l'uso per le quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita licenza.

2. Al fine di favorire la rotazione delle attività commerciali itineranti, in un'ottica di libera concorrenza, si prevede che nell'area contrassegnata come zona 3 (tre):

a) Non saranno accordate autorizzazioni contemporaneamente ad esercizi itineranti simili;

b) In caso di presenza di più richieste da parte di esercizi simili, la durata di una occupazione temporanea non può essere superiore a giorni sette consecutivi e fra due occupazioni temporanee da parte dello stesso operatore, debbono trascorrere giorni sette consecutivi.

Le richieste di occupazione suolo pubblico dovranno pervenire al protocollo generale del Comune entro la data del 15 settembre di ogni anno solare (01.01 – 15.09). I richiedenti, saranno titolati ad esercitare l'attività nei mesi di ottobre, novembre, dicembre dell'anno di presentazione della domanda, nonché, gennaio, febbraio e marzo, nell'anno solare successivo a quello della data di protocollo.

Le richieste pervenute al protocollo generale del Comune, oltre la data del 15 settembre di ogni anno, non verranno prese in considerazione.

~~Le richieste di occupazione di suolo pubblico, pervenute oltre la data del 15 Settembre di ogni anno, saranno oggetto di osservazione, da parte dell'Amministrazione, nell'anno solare successivo a quello del protocollo, salvo deroghe motivate di volta in volta dalla medesima Amministrazione;~~

~~e) Il numero delle autorizzazioni alle richieste di occupazione di suolo pubblico di cui sopra non potrà eccedere le cinque unità per ciascun anno (periodo ricompreso tra il mese di ottobre e quello di febbraio) e seguiranno un calendario che verrà stabilito di volta in volta dall'Amministrazione. Le richieste successive, comunque pervenute entro il 15 Settembre di ogni anno, saranno oggetto di autorizzazione per l'anno successivo, secondo l'ordine di protocollo.~~

- d) Le occupazioni permanenti non sono consentite, salvo casi eccezionali ed espressamente motivati.
 - e) In tutti i casi le autorizzazioni si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - f) In considerazione della tipologia di installazione è facoltà dell'Amministrazione imporre specifiche condizioni in ordine alla tenuta dei luoghi, all'igiene ed al decoro urbano, nonché, alla stipulazione di un'assicurazione, o al deposito di una cauzione, o polizza fideiussoria a tutela o a titolo di risarcimento da eventuali danni causati al suolo pubblico o al patrimonio dell'Amministrazione Comunale.
 - g) Il concessionario, dovrà produrre all'atto della domanda la documentazione attestante la regolarità amministrativo – contributiva, nel caso venga effettuata attività di commercio;
 - h) Ai soggetti per i quali l'autorizzazione al Commercio su aree pubbliche di tipo B è rilasciata dal Comune di Vicolungo non si applica la let. c).
3. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di autorizzazione o di concessione ad ogni richiesta del personale addetto o preposto al servizio, nonché alla forza pubblica.
4. È prevista, in ogni caso, la facoltà di revocare per inosservanza delle disposizioni regolamentari o per mancato rispetto delle condizioni previste dall'autorizzazione ovvero per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

Art. 21 - Graduazione del canone

1. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione; a tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'art.3 del presente Regolamento, sono classificate in n.4 (quattro) categorie, di cui all' "Allegato A" del presente Regolamento.
 - a) Nella categoria 1 denominata "Zona 1" sono comprese le aree a canone c.d. "pieno" ("paese");
 - b) Nella categoria 2 denominata "Zona 2" sono comprese le aree a canone c.d. "ridotto" pari al 50% del canone "pieno" (largo Garibaldi per area "mercato").
 - c) Nella categoria 3 denominata "Zona 3" sono comprese le aree nelle quali non è consentita di norma l'occupazione del suolo pubblico ed in cui, in ogni caso il canone per l'occupazione temporanea è maggiorato pari al 200% del canone "pieno".

Nella "Zona 3" non sono consentite occupazioni di suolo pubblico a carattere permanente, fatta eccezione per l'occupazione da parte degli esercizi commerciali fissi di porzioni di suolo pubblico prospicienti l'esercizio stesso.
 - d) All'interno della "Zona 3", viene individuata la nuova categoria, cosiddetta "3 bis", riservata alle richieste di occupazione di suolo pubblico effettuate dai titolari di autorizzazione di tipo B (itinerante), relative al settore agro-alimentare, con specifico riferimento ai prodotti di carattere tipico-stagionale, stante la loro ricettività turistico-ricreativa anche locale.
- A tal proposito si allega planimetria da cui si evince l'area individuata (Allegato B), ed espressamente dedicata a tali attività. Tale planimetria risulta parte integrante del presente Regolamento.**

2. La categoria cosiddetta "3 bis", di cui alla lettera d), non costituisce nuova zona, (restando la stessa ricompresa nella "Zona 3", di cui all'allegato A del presente Regolamento), bensì una classificazione, ai soli fini dell'applicazione del canone di cui al presente Regolamento.

ACQUISITO il parere del responsabile del Servizio di Polizia Locale, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs. n.267/2000;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000;

AD unanimità dei voti espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. Di approvare le modifiche al Regolamento di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – COSAP, approvato con DCC n.3 del 24.03.2011 successivamente modificato con deliberazione di Consiglio comunale n.15 in data 21.09.2011, n.12 del 28.06.2012, n.34 del 29.11.2012 e n.26 del 28.11.2013, così come evidenziate in grassetto:

Art. 10 – Caratteri delle Occupazioni

1. Le autorizzazioni e le concessioni di cui ai precedenti articoli hanno carattere personale e non possono essere cedute. Esse valgono per la località, la durata, la superficie, e l'uso per le quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita licenza.

2. Al fine di favorire la rotazione delle attività commerciali itineranti, in un'ottica di libera concorrenza, si prevede che nell'area contrassegnata come zona 3 (tre):

a) Non saranno accordate autorizzazioni contemporaneamente ad esercizi itineranti simili;

b) In caso di presenza di più richieste da parte di esercizi simili, la durata di una occupazione temporanea non può essere superiore a giorni sette consecutivi e fra due occupazioni temporanee da parte dello stesso operatore, debbono trascorrere giorni sette consecutivi.

Le richieste di occupazione suolo pubblico dovranno pervenire al protocollo generale del Comune entro la data del 15 settembre di ogni anno solare (01.01 – 15.09). I richiedenti, saranno titolati ad esercitare l'attività nei mesi di ottobre, novembre, dicembre dell'anno di presentazione della domanda, nonché, gennaio, febbraio e marzo, nell'anno solare successivo a quello della data di protocollo.

Le richieste pervenute al protocollo generale del Comune, oltre la data del 15 settembre di ogni anno, non verranno prese in considerazione.

~~Le richieste di occupazione di suolo pubblico, pervenute oltre la data del 15 Settembre di ogni anno, saranno oggetto di osservazione, da parte dell'Amministrazione, nell'anno solare successivo a quello del protocollo, salvo deroghe motivate di volta in volta dalla medesima Amministrazione;~~

~~e) Il numero delle autorizzazioni alle richieste di occupazione di suolo pubblico di cui sopra non potrà eccedere le cinque unità per ciascun anno (periodo ricompreso tra il mese di ottobre e quello di febbraio) e seguiranno un calendario che verrà stabilito di volta in volta dall'Amministrazione. Le richieste successive, comunque~~

~~pervenute entro il 15 Settembre di ogni anno, saranno oggetto di autorizzazione per l'anno successivo, secondo l'ordine di protocollo.~~

d) Le occupazioni permanenti non sono consentite, salvo casi eccezionali ed espressamente motivati.

e) In tutti i casi le autorizzazioni si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi;

f) In considerazione della tipologia di installazione è facoltà dell'Amministrazione imporre specifiche condizioni in ordine alla tenuta dei luoghi, all'igiene ed al decoro urbano, nonché, alla stipulazione di un'assicurazione, o al deposito di una cauzione, o polizza fideiussoria a tutela o a titolo di risarcimento da eventuali danni causati al suolo pubblico o al patrimonio dell'Amministrazione Comunale.

g) Il concessionario, dovrà produrre all'atto della domanda la documentazione attestante la regolarità amministrativo - contributiva, nel caso venga effettuata attività di commercio;

h) Ai soggetti per i quali l'autorizzazione al Commercio su aree pubbliche di tipo B è rilasciata dal Comune di Vicolungo non si applica la let. c).

3. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di autorizzazione o di concessione ad ogni richiesta del personale addetto o preposto al servizio, nonché alla forza pubblica.

4. È prevista, in ogni caso, la facoltà di revocare per inosservanza delle disposizioni regolamentari o per mancato rispetto delle condizioni previste dall'autorizzazione ovvero per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

Art. 21 - Graduazione del canone

1. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione; a tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'art.3 del presente Regolamento, sono classificate in n.4 (quattro) categorie, di cui all' "Allegato A" del presente Regolamento.

a) Nella categoria 1 denominata "Zona 1" sono comprese le aree a canone c.d. "pieno" ("paese");

b) Nella categoria 2 denominata "Zona 2" sono comprese le aree a canone c.d. "ridotto" pari al 50% del canone "pieno" (largo Garibaldi per area "mercato").

c) Nella categoria 3 denominata "Zona 3" sono comprese le aree nelle quali non è consentita di norma l'occupazione del suolo pubblico ed in cui, in ogni caso il canone per l'occupazione temporanea è maggiorato pari al 200% del canone "pieno".

Nella "Zona 3" non sono consentite occupazioni di suolo pubblico a carattere permanente, fatta eccezione per l'occupazione da parte degli esercizi commerciali fissi di porzioni di suolo pubblico prospicienti l'esercizio stesso.

d) All'interno della "Zona 3", viene individuata la nuova categoria, cosiddetta "3 bis", riservata alle richieste di occupazione di suolo pubblico effettuate dai titolari di autorizzazione di tipo B (itinerante), relative al settore agro-alimentare, con specifico riferimento ai prodotti di carattere tipico-stagionale, stante la loro ricettività turistico-ricreativa anche locale.

A tal proposito si allega planimetria da cui si evince l'area individuata (Allegato B), ed espressamente dedicata a tali attività. Tale planimetria risulta parte integrante del presente Regolamento.

2. La categoria cosiddetta "3 bis", di cui alla lettera d), non costituisce nuova zona, (restando la stessa ricompresa nella "Zona 3", di cui all'allegato A del presente Regolamento), bensì una classificazione, ai soli fini dell'applicazione del canone di cui al presente Regolamento.
2. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio interessato, per l'immediato aggiornamento del vigente Regolamento di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – COSAP.
3. Di rendere la presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Pareri ai sensi dell'art.49, comma 1 e attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4, D.Lgs n.267/2000:

F C

☐ ☐ Il responsabile del servizio economico-finanziario:
(A. Pezzana) _____

☐ ☐ Attestazione di copertura finanziaria:
(A. Pezzana) _____

☒ ☐ Il responsabile del servizio demografico-vigilanza-commercio:
(F. Barbieri) _____ **F.TO**

☐ ☐ Il responsabile del Servizio LL.PP.-Urbanistica-Istruzione:
(G. Sarino) _____

Vicolungo, 7 OTT. 2014

F = favorevole

C = contrario

F.TO Il Sindaco
(Marzia Vicenzi)

F.TO Il Segretario Comunale
(Gianfranco Brera)

Pubblicazione n. 168

La presente delibera, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio il 21 OTT. 2014 e per quindici giorni consecutivi.

Vicolungo, 21 OTT. 2014

F.TO Il Segretario Comunale
(dott. Gianfranco BRERA)

Copia conforme all'originale

Vicolungo, 21 OTT. 2014

Il Segretario Comunale
(dott. Gianfranco BRERA)



La presente delibera è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini in data _____ ai sensi art.134 comma 3 D.Lgs. n.267/2000.

Vicolungo,

F.TO Il Segretario Comunale
(dott. Gianfranco BRERA)